Legge 23/12/2005, n. 266 (art. 1 comma 166 a 175)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Commi 166-175 [Corte dei conti]

In vigore dal 8 dicembre 2012

166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.85 86 89

167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.85 86 89

168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.85 84

169. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonché, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.85

170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti.87

171. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e

seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».
172. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».
173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.88
174. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.
175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area C in possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Note:
84Comma abrogato dall'art. 3, comma 1-bis, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
85La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 179 (Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, sollevate in riferimento all'art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
86Per le linee guida per l'attuazione del presente comma, vedi la Deliberazione 27 aprile 2006, n. 6/AUT/2006, la Deliberazione 7 luglio 2006, n. 11/AUT/2006, la Deliberazione 19 marzo 2007, n. 2/AUT/2007, Deliberazione 4 giugno 2007, n. 5/AUT/2007, la Deliberazione 14 marzo 2008, n. 3/AUT/2008, la Deliberazione 7 maggio 2009, n. 6/AUT/2009/INPR, la Deliberazione 20 luglio 2009, n. 12/SEZAUT/2009/INPR, la Deliberazione 16 aprile 2010, n. 9/AUT/2010/INPR, la Deliberazione 22 giugno 2010, n. 15/AUT/2010/INPR, la Deliberazione 12 giugno 2012, n. 10/AUT/2012/INPR, la Deliberazione 12 luglio 2013, n. 18/SEZAUT/2013/INPR, la Deliberazione 15 aprile 2014, n. 11/SEZAUT/2014/INPR, la Deliberazione 17 febbraio 2015, n. 5/SEZAUT/2015/INPR, la Deliberazione 17 febbraio 2015, n. 6/SEZAUT/2015/INPR, la Deliberazione 9 marzo 2015, n. 13/SEZAUT/2015/INPR, la Deliberazione 20 maggio 2016, n. 19/SEZAUT/2016/INPR, la Deliberazione 30 maggio 2016, n. 21/SEZAUT/2016/INPR, la Deliberazione 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, la Deliberazione 9 giugno 2016, n. 24/SEZAUT/2016/INPR, la Deliberazione 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, la Deliberazione 30 marzo 2017, n. 8/SEZAUT/2017/INPR, la Deliberazione 13 giugno 2017, n. 13/2017/SEZAUT/INPR, la Deliberazione 13 giugno 2017, n. 14/SEZAUT/2017/INPR, la Deliberazione 10 aprile 2018, n. 8/SEZAUT/2018/INPR, la Deliberazione 14 maggio 2018, n. 9/SEZAUT/2018/INPR, la Deliberazione 14 maggio 2018, n. 10/SEZAUT/2018/INPR, la Deliberazione 14 maggio 2018, n. 11/SEZAUT/2018/INPR, la Deliberazione 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, la Deliberazione 12 aprile 2019, n. 7/SEZAUT/2019/INPR, la Deliberazione 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, la Deliberazione 22 luglio 2019, n. 18/SEZAUT/2019/INPR, la Deliberazione 22 luglio 2019, n. 19/SEZAUT/2019/INPR, la Deliberazione 20 aprile 2020, n. 3/SEZAUT/2020/INPR, la Deliberazione 19 maggio 2020, n. 8/SEZAUT/2020/INPR, la Deliberazione 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, la

Deliberazione 7 ottobre 2020, n. 16/SEZAUT/2020/INPR, la Deliberazione 31 marzo 2021, n. 2/SEZAUT/2021/INPR, la Deliberazione 31 marzo 2021, n. 5/SEZAUT/2021/INPR, la Deliberazione 31 marzo 2021, n. 6/SEZAUT/2021/INPR, la Deliberazione 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, la Deliberazione 24 febbraio 2022, n. 2/SEZAUT/2022/INPR, la Deliberazione 24 febbraio 2022, n. 3/SEZAUT/2022/INPR, la Deliberazione 3 giugno 2022, n. 7/SEZAUT/2022/INPR, la Deliberazione 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, la Deliberazione 4 maggio 2023, n. 5/SEZAUT/2023/INPR, la Deliberazione 4 maggio 2023, n. 6/SEZAUT/2023/INPR, la Deliberazione 4 maggio 2023, n. 7/SEZAUT/2023/INPR , la Deliberazione 4 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR , la Deliberazione 23 aprile 2024, n. 5/SEZAUT/2024/INPR, la Deliberazione 23 aprile 2024, n. 6/SEZAUT/2024/INPR, la Deliberazione 23 aprile 2024, n. 7/SEZAUT/2024/INPR, la Deliberazione 23 aprile 2024, n. 8/SEZAUT/2024/INPR, la Deliberazione 27 febbraio 2025, n. 5/SEZAUT/2025/INPR, la Deliberazione 27 febbraio 2025, n. 6/SEZAUT/2025/INPR, la Deliberazione 27 febbraio 2025, n. 7/SEZAUT/2025/INPR, la Deliberazione 27 febbraio 2025, n. 8/SEZAUT/2025/INPR, la Deliberazione 5 febbraio 2026, n. 4/SEZAUT/2026/INPR, la Deliberazione 5 febbraio 2026, n. 5/SEZAUT/2026/INPR, la Deliberazione 5 febbraio 2026, n. 7/SEZAUT/2026/INPR e la Deliberazione 5 febbraio 2026, n. 8/SEZAUT/2026/INPR.

87Per le linee guida per l'attuazione del presente comma, vedi la Deliberazione 27 aprile 2006, n. 7/AUT/2006, la Deliberazione 14 marzo 2008, n. 4/AUT/2008, la Deliberazione 20 luglio 2009, n. 13/SEZAUT/2009/INPR, la Deliberazione 22 luglio 2010, n. 18/SEZAUT/2010/INPR, la Deliberazione 18 luglio 2011, n. 10/AUT/2011/INPR, la Deliberazione 12 giugno 2012, n. 9/AUT/2012/INPR, la Deliberazione 12 luglio 2013, n. 19/SEZAUT/2013/INPR, la Deliberazione 15 aprile 2014, n. 13/SEZAUT/2014/INPR, la Deliberazione 4 giugno 2015, n. 20/SEZAUT/2015/INPR, la Deliberazione 30 maggio 2016, n. 20/SEZAUT/2016/INPR, la Deliberazione 19 luglio 2017, n. 18/SEZAUT/2017/INPR, la Deliberazione 21 giugno 2018, n. 12/SEZAUT/2018/INPR, la Deliberazione 11 giugno 2019, n. 16/SEZAUT/2019/INPR, la Deliberazione 20 aprile 2020, n. 6/SEZAUT/2020/INPR, la Deliberazione 27 maggio 2021, n. 09/SEZAUT/2021/INPR, la Deliberazione 21 luglio 2022, n. 12/SEZAUT/2022/INPR
Corte dei Conti, Del. 21/07/2022, n. 12/SEZAUT/2022/INPR
, la Deliberazione 9 ottobre 2023, n. 14/SEZAUT/2023/INPR, la Deliberazione 18 giugno 2024, n. 11/SEZAUT/2024/INPR, la Deliberazione 19 giugno 2025, n. 12/SEZAUT/2025/INPR e la Deliberazione 14 maggio 2026, n. 13/SEZAUT/2026/INPR.

88In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi le linee guida di cui alla Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006.

89Vedi, anche, la Del. 14 ottobre 2013, n. 23/SEZAUT/2013/INPR, la Del. 4 marzo 2014, n. 5/SEZAUT/2014/INPRe la Del. 12 giugno 2014, n. 18/SEZAUT/2014/INPR.